

GR_GERICHTE PVG 2018 1 vom 13. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2018_1

FR: GR_GERICHTE PVG 2018 1 du 13 février 2026

IT: GR_GERICHTE PVG 2018 1 del 13 febbraio 2026

Erwägungen

E. 25

Politische Rechte 1 Dretgs politics Diritti politici Elezioni a sistema proporzionale. Denominazione della lista. Rettifica entro 2 giorni. Mala fede. Costi procedurali e indennità d'inconvenienza. – Nelle elezioni a sistema proporzionale i nomi delle liste non possono dar adito a confusione; la questione di sapere chi debba rettificare la denominazione della lista va decisa in base alla concreta situazione (cons. 2). – Proporzionalità nelle concrete circostanze di un cambiamento di nome entro 2 giorni, anche in considerazione della manifesta malafede dei promotori (cons. 3). – Nullità della proposta (cons. 4). – Eccezionale accollamento di costi procedurali e di una indennità d'inconvenienza a spese di chi le ha causate (cons. 5). Proporzswahlen. Listenbezeichnung. Mängelbehebung innerhalb 2 Tagen. Bösgläubigkeit. Verfahrenskosten und Umtriebsentschädigung. – Bei Proporzswahlen darf die Listenbezeichnung zu keiner Verwechslung Anlass geben; welche Gruppierung die Berichtigung durchführen muss, hängt von den konkreten Umständen ab (E.2). – In casu Verhältnismässigkeit einer Mängelbehebung innerhalb 2 Tagen; auch in Anbetracht der Bösgläubigkeit der Verantwortlichen (E.3). – Ungültigkeit des Wahlvorschlags (E.4). – Ausnahmsweise Auferlegung von Verfahrenskosten und einer Umtriebsentschädigung zu Lasten der Verursacher (E.5). Erwägungen: 2.1. Giusta l'art. 35 cpv. 1 terza frase del regolamento comunale sulle elezioni e votazioni (REV), qualora non tornasse applicabile il presente regolamento, fanno stato a titolo sussidiario le norme della legge federale sui diritti politici inerenti l'elezione del consiglio nazionale di volta in volta in vigore. Riguardo le liste, l'art. 11 REV prescrive che le persone da eleggere devono essere desi-

1/1 Politische Rechte PVG 2018

E. 26

gnate in modo da evitare confusioni con altre persone. Un candidato può figurare su una sola lista per il medesimo consesso. Se un candidato figura più di una volta il suo nome è stralciato da tutte le liste. Quanto alla possibilità di confusione tra le liste stesse il REV è silente per cui anche se il principio valido per le persone debba necessariamente valere anche per le liste, è bene richiamarsi alla normativa federale. In conformità all'art. 29 cpv. 1 e 3 LDP, il Cantone esamina le proposte e assegna al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d'ufficio. La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui. Nella misura in cui il disposto evoca il «modificare denominazioni che si prestano a confusione» va ritenuto che lo stesso contempra anche necessariamente la denominazione delle liste, non essendo come tale possibile modificare «la denominazione» di un candidato. In ossequio quindi al principio di trasparenza, una lista che dà adito a confusione va modificata

onde ovviare al vizio e dare quindi all'elettorato la possibilità di esprimersi chiaramente e in inconfondibilmente per l'uno o l'altro gruppo d'interessi. 2.2. La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto (art. 34 cpv. 2 Cost). Giusta quanto previsto all'art. 10 cpv. 2 seconda frase CstC, devono essere garantite una formazione e una manifestazione autentiche della volontà popolare. La libertà di voto e di elezione – sancita a livello federale e cantonale – garantisce ai cittadini elettori che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettorato liberamente espressa (DTF 130 I 290 cons. 3.1; 129 I 232 cons. 4.2). Una formazione e un'espressione libera della volontà popolare presuppone che l'oggetto sottoposto al voto sia portato tempestivamente e in maniera adeguata alla loro conoscenza. Nell'ambito di un'elezione a sistema proporzionale, è chiaro che la difficoltà di distinguere tra le liste presentate possa viziare la volontà del corpo elettorale. Questo ha, infatti, il diritto di sapere quale fazione sceglie dando la preferenza a una determinata lista. L'autorità è quindi obbligata a intervenire per portare chiarezza in caso di possibili equivoci. Come debba essere questo intervento dipende dalle circostanze concrete e dal tempo a disposizione. Una possibilità potrebbe essere quella di esaminare in primo luogo quale gruppo o partito abbia un miglior diritto all'utilizzazione del nome, evitando così che nuove formazioni possano usurpare il nome di altre fazioni già attive e

1/1 Politische Rechte PVG 2018

E. 27

note all'elettorato. Se nessun gruppo d'interesse dovesse detenere un miglior diritto, occorrerà cercare l'accordo tra i diversi esponenti in vista di una soluzione che escluda la possibilità di confondere le liste. In assenza di un consenso potrebbe essere la sorte a decidere quale delle fazioni possa mantenere la propria denominazione e quale invece sia tenuta a modificarla. Nell'evenienza concreta, la vertenza riguarda propriamente la liceità della sollecitazione a cambiare appellativo alla lista proposta dai ricorrenti e della successiva dichiarazione di nullità della lista denominata «Gruppo Viva X» a seguito dell'inadempienza temporale di dar seguito al cambiamento di nome in vista delle elezioni del consiglio comunale. 2.3. Onde chiarire la situazione attuale, in particolare quanto alla buona o mala fede dell'agire dei ricorrenti, è bene rievocare l'iter che ha preceduto l'elezione dell'esecutivo comunale. Il «Gruppo F.» – di cui il primo firmatario era A. – aveva inizialmente proposto per l'elezione del municipio una lista con la stessa dicitura di un'altra fazione comunale che però aveva candidato con tale appellativo già nel 2014. Per l'elezione del municipio il primo firmatario del gruppo facente capo al sindaco uscente D. si dichiarava subito disposto a modificare il nome della propria lista in «Gruppo X Viva». Da tale disponibilità a procedere a una modifica da parte dell'altro gruppo è evidente che gli istanti non possono dedurre un qualsivoglia pregiudizio del loro diritto di proposta per non essere stati previamente sentiti o invitati a modificare la loro denominazione. Un'audizione tra diversi primi firmatari sarebbe stata necessaria qualora i diritti del «Gruppo F.» di A. fosse stato toccato nei propri interessi legittimi dalla decisione dell'altro gruppo, ma non evidentemente in un frangente come quello in parola, giacché dal momento che il gruppo omonimo sceglieva un nome diverso per evitare confusioni, i diritti del «Gruppo F.» di A. erano interamente salvaguardati, mantenendo la fazione il nome proposto, senza che potessero sorgere equivoci. Il cambiamento di nome dell'altra lista permetteva poi di garantire la fedeltà del voto espresso alla volontà del corpo elettorale, essendo state le liste presentate epurate dal vizio di cui erano affette e quindi dalla possibilità di equivoci. Già in

detta occasione però A. cercava di nuovamente modificare il nome della lista di cui era primo firmatario cambiandolo in «Viva X» (vedi messaggio di posta elettronica del 1. ottobre 2018). Dopo che quindi gli istanti avevano in un primo momento proposto il nome «Gruppo F. » già appartenente a un'altra fazione, cercavano poi subito di ricopiare tale agire proponendo un nuovo nome ispirato alla nuova

1/1 Politische Rechte PVG 2018

E. 28

denominazione datasi dal «Gruppo X Viva». Tale agire denota manifesta malafede e contraddice il senso stesso della normativa in materia di elezione, il cui obiettivo è propriamente quello di ovviare a possibili confusioni, nell'interesse della persona che elegge e viene eletta. 2.4. Per la successiva elezione del consiglio comunale, il «Gruppo F. » cambiava il proprio appellativo in «Gruppo Viva X» e quindi sceglieva intenzionalmente una denominazione che avrebbe potuto dar adito a confusione, giacché la fazione facente capo al sindaco D. candidava notoriamente con il nuovo appellativo «Gruppo X Viva» – già scelto per necessità per la precedente elezione del municipio. Il fatto che la nomina scelta dagli istanti facesse capo alla stessa qualifica di «gruppo» e si definisse con le due identiche successive parole messe in ordine inverso avrebbe evidentemente potuto ingenerare confusione. Alla luce di tale situazione, e per quanto già esposto in precedenza, è chiaro che il miglior diritto a utilizzare il nome «Gruppo X Viva» era da attribuire al gruppo facente capo al sindaco D. , che sulla lista con questo nome aveva partecipato alcune settimane prima all'elezione del municipio. Di riflesso questo Giudice ritiene allora perfettamente lecito che fosse stato sollecitato il «Gruppo Viva X» a cambiare il proprio nome. Infatti era stato questo gruppo a nuovamente e deliberatamente creare confusione con la propria denominazione, pur sapendo esattamente che tale nominativo non sarebbe stato accettato (vedi decisione del 3 ottobre 2018). Evidentemente in una situazione simile sarebbe stato improponibile pretendere un nuovo cambiamento di nome da parte del «Gruppo X Viva», giacché era chiaro che il tentativo di imitare tale nome e di creare confusione veniva propriamente da parte del gruppo dei qui ricorrenti che già per l'elezione del municipio non solo «usurpavano» il nome della lista con la quale era stato eletto nel 2014 il sindaco uscente, ma tentavano di cambiare nuovamente nome alla loro lista (vedi messaggio di posta elettronica del 1. ottobre 2018) per «copiare» la denominazione scelta dalla fazione che faceva capo al sindaco uscente anche dopo che questa aveva per necessità cambiato nome. Ne consegue che la richiesta di modifica della denominazione di lista fatta agli istanti sfugge a qualsiasi critica e merita conferma. 2.5. Per quanto riguarda la compatibilità della nuova denominazione attribuita al partito degli istanti – proposta per la prima volta in sede di ricorso – con gli appellativi dati alle altre liste per l'elezione qui in discussione, tale tematica è estranea alla vertenza in oggetto e non merita di essere discussa oltre.

1/1 Politische Rechte PVG 2018

E. 29

3.1. Per i ricorrenti, sarebbe stato oggettivamente impossibile modificare il nome del «partito» entro il breve tempo concesso loro dall'esecutivo comunale. In effetti, per la correzione del vizio gli istanti chiedevano una proroga fino al 14 novembre 2018 e cambiavano poi la loro denominazione in «Evviva X» il 13 novembre 2018. Anche questa censura quanto alla pretesa mancanza di proporzionalità del termine assegnato si palesa

infondata. Come esaurientemente e dettagliatamente esposto nel ricorso, la richiesta di correzione del 7 novembre 2018 entro il venerdì 9 novembre 2018 era dettata da motivi cogenti onde garantire la corretta esecuzione della votazione. Per lo svolgimento regolare dell'elezione a sistema proporzionale era indispensabile conoscere entro il 9 novembre 2018 le fazioni interessate, sia per decidere in seguito sull'eventuale congiunzione di liste che per poi procedere alla pubblicazione delle liste e ordinare la stampa delle schede di voto. L'elezione era prevista per il 2 dicembre 2018 con apertura dei seggi già dal 23 novembre 2018. Come addotto dal comune convenuto quindi, il materiale di voto andava consegnato alle cittadine e ai cittadini aventi diritto di voto preferibilmente durante la settimana dal 12 al 16 novembre 2018, cosa che non sarebbe certo stata possibile aspettando il cambiamento di denominazione della lista fino al 14 novembre 2018.

3.2. La richiesta di un termine più lungo per correggere il nome del gruppo proposto è poi censurabile anche per altri motivi. In primo luogo, nella decisione del 3 ottobre 2018 riguardante le elezioni del municipio veniva testualmente ricordato: «inoltre il nome «Viva X» proposto dal Signor A. non potrebbe comunque essere accettato in quanto molto simile alla denominazione «Gruppo X Viva» e quindi atto a prestare confusione nell'elettore». Questa decisione cresceva in giudicato. Decidendo quindi di ignorare tale decisione e di presentare una lista che non si chiamava solo «Viva X», ma addirittura «Gruppo Viva X» gli istanti sapevano fin dall'inizio che la denominazione non sarebbe stata accettata. Avendo voluto malgrado questo correre il rischio di presentarsi sotto detto nome essi sono allora malvenuti a voler contestare ora le conseguenze di tale loro deliberato agire. Visto quanto era già deciso il 3 ottobre 2018, il comune convenuto avrebbe anche potuto semplicemente escludere la lista dalla considerazione, senza accordare ai ricorrenti un termine per correggere il vizio. Secondariamente, il primo firmatario della lista «Gruppo Viva X» spendeva l'8 e il 9 novembre 2018 ben tre pagine di considerazioni polemiche per discutere sui termini che gli erano stati assegnati per modifica-

1/1 Politische Rechte PVG 2018

E. 30

re il nome del gruppo, mentre avrebbe comodamente potuto proporre un nome diverso (da solo come aveva già fatto del resto in precedenza), riservandosi poi eventualmente la successiva ratifica in sede di «assemblea di partito». Infine, per quanto già esposto in precedenza, in base al messaggio di posta elettronica del 1. ottobre 2018 un cambiamento di nome entro alcune ore dalla conoscenza del nuovo appellativo della lista del dichiarato avversario politico di A. , ovvero del sindaco D. , sembrava fattibile senza alcuna ulteriore formalità. Non vi sono allora motivi per censurare il termine imposto dall'autorità comunale per correggere il vizio di cui era affetta la proposta di candidatura degli istanti. Se questi avessero voluto, anche grazie a una successiva ratifica, una correzione entro il termine loro intimato sarebbe stata possibile. Alla luce di tali considerazioni, la decisione del 7 novembre 2018 merita piena conferma.

4. In conformità all'art. 29 cpv. 3 LDP, la proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Nell'evenienza è indubbio che la correzione del nome del gruppo non sia avvenuta entro il termine intimato agli interessati per cui la lista presentata sotto l'appellativo «Gruppo Viva X» è stata giustamente dichiarata nulla. Le misure che gli istanti propongono in sede di replica al ricorso, oltre a contravvenire manifestamente a quanto previsto espressamente in questi casi dalla LDP e dal REV, sarebbero improponibili già in considerazione dell'atteggiamento assunto durante tutta la procedura di rinnovo delle autorità comunali, giacché ai ricorrenti va interamente

accollata la responsabilità di quanto è successo. Merita allora piena conferma anche il provvedimento impugnato del 12 novembre 2018. 5.1. L'art. 101 cpv. 1 LCDP, sancisce il principio secondo cui in caso di procedure di ricorso in materia di diritto di voto, elezione e votazione non siano rimosse né spese procedurali né assegnate indennità alle parti. Sono invece esclusi dall'esonero delle spese i ricorsi temerari e sconsiderati. A livello federale la gratuità di detti provvedimenti è stata da tempo abbandonata (vedi sentenza 1C_13/2007 del 23 marzo 2007 cons. 4). 5.2. Come emerge dall'intera cronistoria delle qui presenti elezioni del municipio e del consiglio comunale e come del resto dichiarato anche dal primo firmatario della lista del «Gruppo Viva X» e dal candidato proposto per ambedue le elezioni, il motivo per cui gli istanti cercavano a più riprese di utilizzare lo stesso nome del gruppo facente capo al sindaco uscente D. era quello di mettere in difficoltà l'esecutivo e non quello di veder

1/1 Politische Rechte PVG 2018

E. 31

eletto il candidato proposto, la cui candidatura veniva definita dallo stesso candidato come «una farsa» e alla quale sembrava anche rinunciare (per l'elezione del municipio). Con il loro atteggiamento, gli istanti hanno manifestamente abusato delle istituzioni per polemizzare e portare scompiglio nell'elettorato. A più riprese l'autorità comunale si vedeva costretta a controbattere alle accuse e a rettificare o precisare la reale situazione, non da ultimo anche nell'interesse di una corretta informazione del corpo elettorale. In principio, la scelta di toni in parte polemici o accesi, la promozione delle proprie candidate e dei propri candidati e le critiche a carico di avversarie e avversari fanno parte del gioco politico e sono intrinseche a una campagna elettorale. Quanto emerge però nell'ambito della presente controversia travalica manifestamente quello che va considerato politicamente corretto. I ricorrenti hanno per loro stessa ammissione proposto delle candidature per burla e hanno ingenerato con le loro richieste, rasantanti l'assurdo, degli ingenti dispendi di forze e tempo da parte delle autorità comunali e del Tribunale amministrativo. In tali circostanze sarebbe scorretto che i costi di un ricorso sconsiderato come quello in oggetto ricadano sulla collettività pubblica. Per questo il Tribunale decide il prelievo di spese di giustizia per un importo di fr. 2'000.– e pone le stesse a carico di chi le ha per leggerezza e per burla occasionate. 5.3. In conformità a quanto previsto dall'art. 78 cpv. 2 della LGA, ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. L'accezione impiegata dal legislatore cantonale lascia aperta la possibilità di una diversa disposizione in casi particolari. Giusta la prassi di questa sede (PTA 2015 no. 20), è possibile assegnare a un'unità amministrativa un'indennità di inconvenienza, quando a seguito dell'atteggiamento assunto dalla parte ricorrente vengano generati dei costi che se le parti si fossero comportate correttamente non sarebbero insorti. Nell'evenienza, per quanto esposto in precedenza, gli istanti hanno adito il Tribunale amministrativo con un ricorso temerario e in parte sconsiderato. Così facendo essi hanno occasionato all'autorità comunale dei costi di rappresentanza che andrebbero altrimenti sopportati dalla collettività pubblica. Per il Tribunale amministrativo, in questo caso si giustifica allora un parziale accollamento di tali costi ai ricorrenti, che con il loro atteggiamento imperniato sulla malafede hanno inutilmente ingenerato spese a controparte. V 18 9 Sentenza del 27 novembre 2018

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.